

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1764

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASSOLI, FINOCCHIARO, AMATI,
SERAFINI, ROILO, BAIO, MONGIELLO, LIVI BACCI,
BARBOLINI e EMPRIN GILARDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007

—————

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare la problematica del riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica e specifica, diversa dalla semplice somma della cecità e della sordità.

La sordocecità, infatti, è la combinazione di una minorazione visiva e uditiva, totale o parziale, che non consente alle persone di svolgere appieno le «normali» funzioni della vita quotidiana.

In considerazione di tale peculiarità, il Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 13 del Trattato che intuisce la Comunità europea e del principio della dignità umana, ha approvato il 1° aprile 2004 la dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche, già recepita in vari Paesi comunitari, nella quale sono stati affermati alcuni principi di rilievo costituzionale.

In tale sede, infatti, il Parlamento europeo ha riconosciuto la sordocecità quale disabilità distinta, che comporta difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità, e previsto la necessità di riconoscere alle persone sordocieche il sostegno da parte di persone provviste di conoscenze specialistiche.

Sulla base di tali considerazioni, il Parlamento ha esplicitamente invitato le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere appositi diritti e tutele alle persone sordocieche, attraverso l'approvazione di un'adeguata legislazione che comprenda:

- a) il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea;
- b) il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione;
- c) il diritto di accedere ad un'assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
- d) il diritto alla formazione permanente;

e) il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide, comunicatori, interpreti per sordociechi e assistenti.

Su tali basi, pertanto, il presente disegno di legge prevede una serie di misure finalizzate ad impedire ogni possibile rischio di emarginazione sociale e culturale di coloro che versano in tale difficilissima condizione.

Nel merito, l'articolo 1 riconosce la sordocecità quale disabilità specifica, secondo le indicazioni contenute nella citata dichiarazione scritta approvata dal Parlamento europeo, colmando così un vuoto legislativo che risponde alle aspettative di quanti si sono in questi anni attivati anche nel nostro Paese per tale obiettivo. Il riconoscimento è la condizione essenziale affinché le persone sordocieche possano essere identificate e possano essere raccolti dati e informazioni utili per programmare servizi e interventi adeguati.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche che identificano tale disabilità, mettendo in evidenza i tratti comuni che la caratterizzano - combinazione della minorazione visiva e uditiva, parziale o totale, e problematiche relative alla comunicazione, all'accesso alle informazioni e alla mobilità -, ma anche evidenziando come al suo interno sussistano differenze per causa e momento di insorgenza della minorazione combinata.

L'articolo 3 stabilisce quanto già contenuto in una circolare del Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del 27 settembre 2004, con la quale è data indicazione agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sotto-

porre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo). Come evidenziato nella circolare suddetta, tale procedura non solo tutela il diritto dei cittadini a ricevere un servizio efficace ed efficiente, ma rappresenta anche una modalità più adeguata in termini di rapporto costi-benefici per il Servizio sanitario nazionale. La legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 24, delegava il Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Poiché tale provvedimento non è stato adottato, l'articolo 4 della presente proposta di legge stabilisce che le persone sordocieche mantengono i benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla normativa vigente in materia.

L'articolo 5 sottolinea l'importanza, in particolare per le persone sordocieche, di definire e realizzare a livello locale progetti in-

dividualizzati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 328 del 2000, che tengano conto della specificità della loro minorazione e della necessità di una loro piena integrazione, così come stabilito nella ricordata dichiarazione scritta del Parlamento europeo.

L'articolo 6 stabilisce che le regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, possono organizzare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide comunicatori ed interpreti opportunamente formati.

Infine, l'articolo 7 stabilisce la copertura dei maggiori oneri recati dalla presente proposta.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

Art. 3.

(Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità)

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla. Tale valutazione deve essere fatta sulla base della documentazione clinica presentata alla medesima com-

missione e deve prevedere che il disabile sia sottoposto a visita una sola volta, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

Art. 4.

(Benefici)

1. Ai soggetti affetti da sordocecità, così come definiti dall'articolo 2, è riconosciuta una specifica indennità pari alla somma delle indennità loro riconosciute dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro riconosciuti dalla legislazione vigente.

Art. 5.

(Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche)

1. I progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 6.

(Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche)

1. Nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, le regioni organizzano

specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide, comunicatori ed interpreti opportunamente formati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

